

Avv. LUIGI BOSCO

VIALE KENNEDY 44/A – P.CO VALENTINO

81055 SANTA MARIA C.V. (CE)

TEL/FAX 0823.845109

Ecc. mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la Campania – Sede di Napoli

RICORSO

nell'interesse della **Prof. ssa Marianna Massaro**, nata a Napoli il 19 agosto 1975 e residente in Acerra (NA) alla via Mincio, 10, CF: MSSMNN75M59F939Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bosco (BSC LGU 82R09 I2340) ed assieme a lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Paura sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E3, giusta procura a margine del presente atto. Per comunicazioni si indica il seguente telefax 0823.845109 e la seguente pec avv.luigibosco@legpec.it.

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz, 11;

nonché nei confronti di

Antonella d'Urzo, residente in Acerra, alla via Piave, 25

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensiva,

della nota prot. AOODRCA.9248 del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania approvava ai sensi dell'art. 15 comma 1 del bando di concorso la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione (**doc. 1**); nonché di ogni altro atto ad esso precedente, conseguente e/o comunque connesso.

PREMESSO CHE

Con Decreto del Direttore Generale del 13 luglio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (**doc. 2**).

La ricorrente presentava domanda on line per la partecipazione alla prefata selezione concorsuale.

A seguito del superamento della prova preselettiva, in data 14 marzo 2012 la ricorrente presentava ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso dichiarazione on line relativa al possesso dei titoli suscettibili di valutazione (**doc. 3**).

Giova rilevare che nella sezione dedicata ai "*titoli culturali*", la ricorrente dichiarava anche il possesso di un diploma di specializzazione in Teoria e Metodologia del Sostegno conseguito presso il Consorzio Interuniversitario For.Com. di Roma (afferre al **punto II lett. e**)), unitamente al superamento del corso di perfezionamento *post lauream* in Handicap ed Insegnamento Linguistico annuale (**punto II lett. f**)); mentre tra i "*titoli di servizio e professionali*" indicava lo "*svolgimento*

della funzione in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola (...)" (punto 11).

L'art. 12 del bando di concorso prevedeva, altresì, che il candidato che avesse superato la prova scritta avrebbe dovuto presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente "entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al bando" (cfr. art. 12 bando).

Nonostante la corretta e tempestiva produzione dei titoli, **l'Amministrazione intimata attribuiva alla ricorrente il punteggio di 72,60 senza contemplare i titoli culturali indicati nella domanda telematica**, collocandola in tal modo solo alla posizione n. 295 (**doc. 4**).

Giova rilevare che la Commissione ha attribuito erroneamente un punteggio di 0,40 in relazione alla valutazione di un titolo non esistente di cui al punto 4 dei "titoli di servizio e professionali" rubricato "per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto (...)".

Alla luce della riscontrata illegittima valutazione e connessa collocazione in graduatoria, la ricorrente presentava reclamo all'Amministrazione volta alla rivisitazione e/o rettifica della graduatoria alla luce della mancata valutazione dei titoli indicati e della sopravvalutazione di un titolo (**doc. 5**).

E' il caso di precisare che la valutazione dei titoli dichiarati della ricorrente avrebbe comportato per la stessa una maggiorazione del

punteggio di **3,60** (72,60 + 2,00 + 1,00 – 0,40) con annessa conseguente

collocazione in graduatoria alla **posizione n. 158 (punteggio 75,20)**. .

Ciò in quanto, facendo riferimento ai criteri di valutazione prefissati dal bando di concorso (cfr. pagg. 19-22) la ricorrente avrebbe ottenuto il seguente ulteriore punteggio:

1) n. 1 titolo afferente alla categoria "*master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero*

di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti" di cui

al punto II lettera e) dei titoli culturali (**2,00 punti**) (**doc. 6**);

2) n. 1 titolo relativo alla categoria "*partecipazione a corso di*

perfezionamento conseguito presso università in Italia o

all'estero di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60

crediti con esame individuale finale" (**1,00 punto**) (**doc. 7**);

3) n. 1 titolo nella sezione "*titoli di servizio e professionali*" relativo

alla categoria "*svolgimento della funzione in compiti afferenti*

alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla

realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne

alla scuola (...)" (**0,10 punti**) (**doc. 8**).

4) Erronea attribuzione del punteggio di 0,40 di cui al punto 11 dei

titoli di servizio e professionali "*per ogni anno di servizio*

prestato come collaboratore del capo d'istituto (...)" (- **0,40**

punti).

La somma algebrica dei punteggi appena evidenziati dà **2,60 punti**

che, se attribuito, assegnerebbe alla ricorrente il punteggio finale di

75,20, collocandola in tal modo in posizione n. 158 in graduatoria.

*

Pertanto, la ricorrente ritiene la graduatoria di merito illegittima nella parte in cui non assegna alla stessa il punteggio finale di 75,20, alla luce delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA I D.P.R. N. 140/2008 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 270/2004 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -- VIOLAZIONE ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO P.A. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - EVIDENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ILLOGICITA' MANIFESTA - PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La graduatoria di merito in sede odierna impugnata è illegittima e, pertanto, va riformata e/o annullata, previa sospensiva della sua efficacia.

Ciò in quanto la mancata valutazione dei due titoli di cui ai punti II lett. e) ed f) vizia di evidente disparità di trattamento l'operato dell'Amministrazione procedente.

E' evidente, infatti, come il diploma di specializzazione in Teoria e Metodologia del Sostegno sia ascrivibile alla sezione dei titoli culturali dedicata ai master in scienze dell'educazione.

Tale assunto è supportato dalle seguenti considerazioni.

In primo luogo, con riferimento alla qualifica di master di tale corso, è stato più volte ribadito in giurisprudenza che, **"in applicazione del criterio sostanziale e non formale-nominalistico, i corsi FOR.COM. svolti per 1.500 ore mensili di attività didattica corrispondente a 60 crediti formativi con esame finale sono equivalenti al master e danno diritto al punteggio previsto per questi ultimi"** (Consiglio di Stato n. 6140 del 20.12.2013 e Consiglio di Stato n. 5531 del 22.11.2013).

In secondo luogo, va rilevata la ricorrenza nel piano di studio del corso di specializzazione *de quo* delle seguenti materie: psicologia cognitiva, psicologia dell'handicap e della riabilitazione, psicopatologia dello sviluppo, didattica speciale, fisiologia della comunicazione, fonetica e fonologia, psicologia dello sviluppo, teoria e metodologia della programmazione scolastica.

La presenza di tali materie rende il corso equipollente ad un corso in **scienze dell'educazione**, derivandone la legittima ascrizione nella categoria di cui al punto II lettera e) dedicato a **"master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti"** e la conseguente (negata) attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,00.

*

Stesse considerazioni vanno enucleate in relazione alla mancata valutazione del titolo di partecipazione al corso di perfezionamento annuale in Handicap ed insegnamento linguistico conseguito sempre presso il Consorzio Interuniversitario For.Com.

Per tale corso è innegabile l'attribuzione del punteggio di 1,00 di cui al punto II lett. f).

*

Con riferimento ai titoli di servizio e professionali va evidenziato che la Commissione ha posto in essere un errore nell'attribuire il punteggio di **0,40** per un titolo di cui al punto 4 non in possesso della ricorrente; ed ancora nel non attribuire il punteggio di 0,10 per un titolo di cui al punto 11, in possesso della ricorrente.

Ne deriva un delta di - 0,30 da decurtare dal punteggio totale con la seguente conclusione algebrica: **72,60 + 2,00 + 1,00 - 0,40 = 75,20.**

*

L'illegittima ed inesatta attribuzione del punteggio ha creato un grave pregiudizio in capo alla ricorrente, in quanto non le è stato attribuito il reale punteggio di **75,20** che l'avrebbe collocata alla posizione n. 158, utile per risultare vincitrice di concorso.

*

ISTANZA CAUTELARE.

Il *fumus* emerge dal tenore del ricorso.

Per quanto concerne il requisito del *periculum* esso è ravvisabile nella parte in cui l'esecuzione della graduatoria impugnata non permetterebbe alla ricorrente di risultare vincitrice di concorso ed essere pertanto suscettibile di immissione nei ruoli di cui al bando di concorso.

Solo l'eventuale sospensione della graduatoria in parte qua relativa alla posizione della ricorrente e la conseguente immissione con riserva della stessa alla posizione utile n. 158 eviterebbe il protrarsi di un

irreparabile pregiudizio a suo danno.

*

Alla luce di quanto evidenziato in fatto ed in diritto, il ricorrente, *ut*

supra

conclude

affinché si proceda:

- *in via preliminare*, alla sospensione della graduatoria di merito ed all'ammissione con riserva della ricorrente alla posizione n. 158 utile per risultare vincitrice di concorso e per l'immissione in ruolo, alla luce della sussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.
- *nel merito* alla riforma e/o annullamento del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari

Ai fini fiscali si dichiara che per il presente procedimento si versa la somma di Euro 325,00 a titolo di contributo unificato, in quanto trattasi di materia di pubblico impiego.

Santa Maria C.V. - Napoli, lì 9 febbraio 2015

Avv- Luigi Bosco

Si notifici a:

Ministero Università Istruzione e Ricerca, in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale
dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale
dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Antonella d’Urzo, residente in Acerra, alla via Piave, 25